

***REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI SU PROGETTI PRESENTATI DA
CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA
RIDUZIONI O ESENZIONI DI TRIBUTI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 23.12.2014
IN VIGORE DAL 01.02.2015

INDICE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	7
ART. 2 - IL PATTO DI COLLABORAZIONE	7
ART. 3 - INTERVENTI REALIZZABILI	7
ART. 4 - CONSENSO DEL COMUNE.....	8
ART. 5 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	8
ART. 6 - ESENZIONI O RIDUZIONE DI TRIBUTI.....	9
ART. 7 - RESPONSABILITÀ	9
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	9

Art. 1 - Principi generali

1. In armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, vengono di seguito disciplinate le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura del patrimonio comunale dando in particolare attuazione agli art. 118, 114, comma 2, e 117, comma 6 della Costituzione.
2. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa e le forme di collaborazione attuano interventi che rispondono alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
 - c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

Art. 2 - Il patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi sul patrimonio comunale. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
2. Il patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - f) le eventuali riduzioni o esenzioni di tributi;
 - g) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
 - h) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
 - i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 3 - Interventi realizzabili

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura

- costante e continuativa, la gestione condivisa, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la riqualificazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici inserito o non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
 3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di riqualificazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 4 - Consenso del Comune

1. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura del patrimonio comunale avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
2. In relazione agli interventi di riqualificazione del patrimonio il consenso del Comune deve essere manifestato ex ante e deve essere correlato ad uno specifico progetto di intervento.
3. Gli interventi possono essere intrapresi dopo la stipula del patto di collaborazione senza ulteriore ulteriori formalità.

Art. 5 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli immobili che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture che potranno formare oggetto di interventi indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.
3. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
4. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi sul patrimonio pubblico (manutenzione, riqualificazione) devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
5. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni sul patrimonio comunale che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.
6. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi, se in possesso della qualificazione per l'esecuzione degli stessi in relazione alla vigente disciplina dei contratti pubblici.
7. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e nel caso sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, all'approvazione della Giunta comunale.

9. In caso di approvazione, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Servizio.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 6 - Esenzioni o riduzione di tributi

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Il Comune in relazione a quanto previsto dall'art. 24 della legge 11 novembre 2014, n. 164 può concedere esenzioni o riduzione di tributi per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'esenzione e della riduzione che non potrà mai essere superiore al costo dell'intervento.

Art. 7 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività e assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni loro assegnati dal Comune per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. Il Comune stipula idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.